



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA**



**COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA**

**PROTOCOLLO GENERALE
N.0002774 - 31.03.2015
CAT. 1 CLASSE 1 INTERNO**

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

A. DATI SULL'AMMINISTRAZIONE

A.1. ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	Comunità Montana Valle Brembana
Rappresentante legale	Mazzoleni Alberto
Dati di contatto	
Indirizzo	Piazza Brembana, via D. Tondini n. 16
Recapiti telefonici	0345/81177
Posta elettronica certificata	Cmvallebrembana.bg@legalmail.it
Responsabile del Procedimento	Omar Regazzoni

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:
 - a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
 - b) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - c) fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio - gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
 - d) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
 - e) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del suo territorio;
 - f) opera nei settori artigianale, agricolo, forestale, commerciale, turistico, industriale e terziario, per il superamento degli squilibri esistenti;
 - g) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione; favorisce inoltre l'istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;
 - h) promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni;
 - i) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l'approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee disoluzione.
3. La Comunità Montana nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI

B.1. ENTI NON SOCIETARI

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	SETTORE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ SVOLTE	ATTI DI RIFERIMENTO
Inserire numeri progressivi dopo il prefisso NS		Es. fondazione, azienda speciale, consorzio, ecc	Se pertinente, assimilare ad una categoria della classificazione AIECO		Es. Deliberazioni relative all'approvazione di Statuti, atti costitutivi, ecc.
NS_n 01	Parco Regionale Orobic Bergamasche	Ente Regionale di diritto Pubblico	-----	Gestione del Parco Regionale	L.r. 56/89 – L.R. 16/07

B.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
Inserire numeri progressivi dopo il prefisso SDir			Inserire i riferimenti delle delibere approvate ai sensi della L. 244/2007, art. 3 c. 28 o, in mancanza di queste, delle delibere di approvazione degli atti costitutivi o di acquisizione della partecipazione.
SDir_n 01	Gal Valle Brembana	14,62%	Delibera Assembleare n. 19 del 27/06/2008

B.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	SOCIETÀ INTERMEDIA (*) VEDI B.1 E B.2		QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
		COD. ID.	DENOMINAZIONE		
Inserire numeri progressivi dopo il prefisso SInd					Inserire i riferimenti delle delibere di approvazione degli atti costitutivi o di acquisizione della partecipazione.
NESSUNA					

C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI

GAL VALLE BREMBANA

Cod. identificativo (come riportato nella scheda B)	SDir_n01.
Ragione Sociale	Gal Valle Brembana
Forma Giuridica (come riportato nella scheda B)	Società Consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro.
Codice Fiscale	02561640166.
Partita IVA	02561640166.
Data di costituzione	14/07/1997.
Capitale sociale	€ 13.000,00.
Stato attuale	In attività.
Oggetto sociale	La società ha come scopo prioritario lo sviluppo economico e sociale dell'area Brembana attraverso la promozione o il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale. Realizzazione progetto LEADER II e PAL (Piano di azione locale)

Se diretta, indicare gli estremi dell'eventuale delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007

Delibera Assembleare n. 19 del 27/06/2008.

Tipo di partecipazione
(diretta/indiretta)

Se indiretta, indicare ente o società intermedia

Indicare se si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati

SI NO

Quota detenuta
Rif. Sezione B.2.

14,62%.

Ente controllante
(in caso di partecipazione minoritaria)

Eventuali altri soci
(pubblici e privati)

Provincia di Bergamo – CCIAA Bergamo – Terranostra Bergamo – C.M. Valle Seriana – C.M. Lario-San Martino – C.M. Valle Imagna – Ass. Artigiani Bergamo – Confcooperative Bergamo – Credito Bergamasco – Ass. Prov. Allevatori Bergamo – I.T.B. – Banca Credito Coop. Sorisole e Lepreno – Agrifidi Bergamo – Latteria Sociale Valtorta – Fed. Prov. Coldiretti Bergamo – Unione aut. Eserc. Confesercenti – Coop. Agricolas S. Antonio Valtaleggio .

Modalità di esercizio del controllo analogo
(se società interamente pubbliche)

Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti

0,00.

Modalità di individuazione del socio privato in caso di società mista¹

Scadenza dell'affidamento

Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica

¹ Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio finanziario e operativo.

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti	01.
Numero amministratori	05.
Compensi degli amministratori	Nessuno.

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO - FINANZIARI

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Utile / Perdita di Esercizio	2.056,00	- 9.315,00	4.647,00
Patrimonio Netto	23.967,00	14.650,00	19.299,00

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società non ha mai richiesto alla parte pubblica, capitalizzazioni per la copertura di perdite d'esercizio.

D. ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ

Sottoporre alla verifica di coerenza con le finalità dell'amministrazione tutte le partecipazioni catalogate nelle Sezioni B2 e B3.

Sottoporre alla verifica di conformità normativa solo le partecipazioni giudicate "coerenti" con le finalità dell'ente.

D.1. QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 2 - Step operativo 4. Per la valutazione di conformità normativa, è possibile fare riferimento alla rassegna normativa riportata in Appendice al presente documento.

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ	VALUTAZIONE COERENZA		VALUTAZIONE CONFORMITÀ NORMATIVA		
			CATEGORIA SETTORIALE	GIUDIZIO SINTETICO	CONFORME ALLA NORMATIVA	NON CONFORME	
							SANABILE
Come da sezione B	Come da sezione B	Elenco sintetico come da sezione C.I.L.a	Associare le attività ad una delle categorie presenti nel menù a tendina ed esprimere una valutazione di sintesi				
SDir_n01	Gal Valle Brembana	Sviluppo Economico Sociale Area Brembana	Servizi di interesse economico generale	Coerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D.2. MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ PER LE PARTECIPAZIONI CATALOGATE IN "ALTRO".

In caso di partecipazione diretta è possibile far riferimento alla delibera eventualmente adottata ai sensi della L. 244/2007, art.3 comma 28

D.3. DETTAGLI IN MERITO ALLE DIFFORMITÀ RILEVATE

E. VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI

E.1. QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI

Sottoporre a tale verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate coerenti con le finalità dell'ente ed escludere quelle giudicate non conformi-insanabili.

Sono da giudicare "non congrue" le partecipazioni che presentano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

Sono da giudicare "congrue" le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	N. AMMINISTRATORI	N. DIPENDENTI	GIUDIZIO SINTETICO
SDir_n01	Gal Valle Brembana	05	01	Congruo

E.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL'ANALISI

Inserire motivazioni di eventuali casi in cui il criterio si ritenga non applicabile.

Es. casi in cui, pur essendo in numero superiore rispetto ai dipendenti, gli amministratori non percepiscono alcun emolumento e/o svolgono anche compiti operativi.

Gli amministratori non percepiscono alcun emolumento, quindi il parametro deve ritenersi congruo.

F. VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ

F.1. QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI

Per la presente verifica sono da prendere in considerazione: le società partecipate risultate congrue nella valutazione di cui alla sezione E e gli enti catalogati nella sezione B.1. Per la comparazione far riferimento alle attività effettivamente svolte da ciascun soggetto come rilevate nella sezione B.1. e C.

La matrice è da considerarsi esemplificativa.

SETTORE ATTIVITÀ	CODICI IDENTIFICATIVI PARTECIPATE								

NON SUSSISTONO ALTRE PARTECIPAZIONI									

F.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL'ANALISI

Non sussistono altre partecipazioni, quindi non sussistono organismi che svolgono attività analoghe e/o similari.

G. VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

G.1. RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI

Sottoporre alla verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate congrue nella valutazione di cui alla sezione E.

G.1.1. GAL VALLE BREMBANA - SDir_n01

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
N. dipendenti (divisi per categoria professionale)	01	01	01
Costo totale del Personale	17.630,00	17.988,00	18.152,00
Costo totale della Produzione	97.611,00	77.461,00	79.523,00
Ricavi totali	98.935,00	67.974,00	85.239,00
Utile / Perdita di Esercizio	2.056,00	-9.315,00	4.674,00
Patrimonio Netto	23.967,00	14.650,00	19.299,00

Gli strumenti e le tecniche da utilizzare per realizzare l'analisi dipendono dalla complessità e dimensione del problema da valutare. I parametri indicati nella tavola di cui sopra sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi.

GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE	PRIORITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE
Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata oggetto di analisi, sulla base dei risultati economico-finanziari. Se possibile, indicare un giudizio qualitativo di rating, in modo da rendere più agevole il completamento del processo di valutazione (Ad esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; ecc.)	Specificare le priorità di intervento in riferimento alle partecipazioni giudicate più deboli dal punto di vista della performance economico-finanziaria, allo scopo di fornire indicazioni circa il cronoprogramma di intervento da definire nelle fasi successive. Se possibile, esprimere un giudizio qualitativo (rating) in modo da agevolare il completamento del processo di valutazione (Ad esempio: priorità alta/media/bassa; ecc.)

La società Gal Valle Brembana, non è costituita con finalità di lucro, non eroga compensi agli amministratori e ad oggi, non ha comportato oneri economici a carico della parte pubblica. La valutazione è pertanto positiva.

Non sussiste alcuna priorità di razionalizzazione.

Se il numero delle partecipate è consistente e al contempo, in alcuni casi, presenta performance economico-finanziarie deboli, l'amministrazione potrebbe decidere di focalizzare le valutazioni successive su queste ultime, ferme restando le disposizioni previste dalla L. 190/2014.

H. DEFINIZIONE DELLE MACRO-OPZIONI

Sottoporre alla verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate "congrue" nella valutazione di cui alla sezione E.

H.1. QUADRO ANALITICO DI SINTESI

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	ANALOGIE E SIMILARITÀ	SINTESI RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI	PRIORITÀ DI INTERVENTO (ALTO/MEDIO/BASSO)	MACRO-OPZIONI PERCORRIBILI
		Indicare Cod. Id. delle partecipazioni che sono risultate "consimili" all'esito della verifica di cui alla Sezione F rispetto a quelle indicate nella prima colonna	Inserire giudizio sintetico come da sezione G.	Indicare le priorità di intervento come da sezione G.	Indicare sinteticamente le opzioni alternative percorribili (es.: esternalizzazione, aggregazione, internalizzazione, razionalizzazione costi, nessuna azione)
SDir_n01	Gal Valle Brembana	nessuna	Positivo	nessuna	Nessuna azione

H.2. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Stanti le partecipazioni societarie detenute dalla Comunità Montana Valle Brembana, e stante la peculiarità e la finalità della Soc. Gal Valle Brembana srl, l'entità della relativa partecipazione ed il valore del patrimonio sociale, non pare perseguibile alcuna operazione di razionalizzazione indicata dalla L. 190/2014 e finalizzata a una riduzione delle partecipazioni, con l'obiettivo ultimo di conseguire un risparmio di spesa.

Piazza Brembana, 31/03/2015

Il Segretario
Omar Regazzoni

APPENDICE - Rassegna normativa ragionata

Funzionale alla conduzione delle verifiche di cui alla Sezione D

I NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI DIRETTE

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<p><u>L. 244/2007 -</u> <u>Art. 3 Commi 27</u> <u>e ss.</u></p>	<p>Le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.</p> <p>E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza</p> <p>L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza della necessità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato, per ultimo dal D.L. 16/2014), le amministrazioni soggette a tale disposizione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate nei termini di cui sopra.</p>	<p>Decorso inutilmente il termine per la cessione, la partecipazione "non strettamente necessaria" cessa ad ogni effetto. Entro dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.</p>

II NORME IN MATERIA SOCIETÀ IN HOUSE

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<p><u>Giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98 (Teckal)</u></p>	<p>Va esclusa la partecipazione di un'impresa privata al capitale di una società in house.</p> <p>Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita della società e dev'essere garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591)</p> <p>I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono avere sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi.</p> <p>Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e che il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2014, nella causa C-15/13)</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>
<p><u>Direttiva 2014/24/UE – Art. 12</u></p>	<p>L'attività prevalente deve essere svolta in favore degli enti controllanti. <i>“Oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice”.</i> Per determinare la percentuale di attività, <i>“si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto”.</i></p> <p>Le citate disposizioni hanno caratteri di compiutezza tale da farle ritenere “self-executing”, avendo indubbiamente contenuto incondizionato e preciso (Consiglio di Stato, Sez. II, del 30 gennaio 20145, Parere n. 298)</p>	

III NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<u>D. Lgs. 163/2006</u> <u>- Art. 1 comma 2</u>	<p>Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di una società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.</p> <p>Il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del partenariato pubblico-privato istituzionale e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto (Comunicazione della Commissione Europea del 5 febbraio 2008 C(2007)6661)</p>	Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.

IV NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ EROGANTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<u>D.L. 179/2012 – Art. 34 comma 20</u>	<p>L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste</p>	<p>Il mancato rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni comporta l'annullabilità dell'affidamento nei termini di legge.</p>
<u>D.L. 179/2012 – Art. 34 comma 21</u>	<p>Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (es.: per <i>l'in house providing</i>) devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione che espone le motivazioni della scelta in merito alla modalità di affidamento del servizio.</p>	<p>Cessazione dell'affidamento al 31 dicembre 2013.</p>
<u>D.L. 150/2013 – Art. 13</u>	<p>Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento.</p>	<p>Nel caso in cui l'ente competente abbia avviato le procedure per un nuovo affidamento, pubblicando la relazione di cui alla disposizione entro il 31 dicembre 2013, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti, ancorché non conformi, fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto di tali termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi alla data del 31 dicembre 2014.</p>

V NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ STRUMENTALI

Riferimento giuridico o normativo	Disposizione	Conseguenza in caso di inadempimento
<u>D.L. 223/2006 – Art.13</u>	<p>Le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, salve le eccezioni previste dalla norma, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.</p> <p>Tali società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole indicate al comma 1</p>	<p>Le società di cui alla disposizione cessano le attività non consentite entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006). A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una società separata.</p> <p>I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.</p> <p>I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del decreto, in violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione sono nulli.</p>